CAMERA DEI DEPUTATI N. 1966

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato TASSI

Modifiche all'articolo 75 della Costituzione

Presentata il 2 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 75 della Costituzione, che prevede l'ipotesi di *referendum*, contiene un evidente errore, che si è appalesato, soprattutto con l'uso e anche con l'abuso di quell'istituto, ma soprattutto, con la materiale valutazione che norme, ormai soggette a *referendum* indetto, potrebbero soltanto essere modificate in senso favorevole al quesito referendario, come proposto da quell'esigua minoranza di promotori e di elettori sottoscrittori del *referendum*, che sempre sono e rimangono tali rispetto all'intero corpo elettorale, vale a dire rispetto al « popolo sovrano ». Pertanto, deve essere modificato in aumento il numero dei cittadini ammessi a chiedere tale *appellatio ad populum* anche in conseguenza del fatto che, essendo gli aventi diritto i « cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati », oggi questi sono notevolmente aumentati di numero rispetto a quelli previsti e prevedibili al momento dell'approvazione della disposizione, quando la maggiore età era fissata a ventuno anni e non a diciotto, com'è oggi. Pertanto, sulla base dell'ormai collaudata esperienza dell'uso e dell'abuso di quell'istituto (soprattutto il secondo reso possibile dalla situazione sopra riferita) appare congruo modificare il numero minimo dei richiedenti da cinquecentomila a un milione.

È inoltre chiaro e incontrovertibile che il sistema e il conseguente meccanismo referendario portano e comportano equivoci e possibilità di errori molto elevati, sì da poter far pensare addirittura che gli stessi risultati siano falsati dalla incom-

prensibilità del quesito. Infatti, di per sé la proposizione del *thema decidendi* referendario, di tipo abrogativo, quindi solo indirettamente connesso al quesito logico che si propone, determina confusione ed equivoci. Necessita, quindi, chiarire l'articolo 75, comma primo, della Costituzione, per imporre e, comunque, consentire, la formulazione di quesiti comprensibili e senza possibilità di errori e equivoci. Occorre, quindi, per i motivi esposti, modificare l'articolo 75 della Costituzione e si chiede la pronta approvazione della presente proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque consigli regionali ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Il quesito referendario, oltre al richiamo formale delle norme da abrogare, deve essere formulato in modo semplice, chiaro e diretto. Il voto è dato e raccolto sulla base di tale quesito ».